REGIONE PIEMONTE

Il Presidente

Torino, 16/03/2015
Prot. n. 8667/A 16140
Classificazione
1310/CIRC/20/2015 A

Alle Direzioni regionali:
- Risorse finanziarie e patrimonio
- Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
- Affari istituzionali e Avvocatura
- Sanità
- Coesione sociale
- Agricoltura
- Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
- Competitività del Sistema regionale
- Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport

Alle Province piemontesi e alla Città metropolitana di Torino

Ai Comuni piemontesi

Agli Sportelli unici per le attività produttive

Alle Comunità montane piemontesi

Agli Enti di gestione aree protette

E p.c. Alle Associazioni di categoria interessate

All'Agenzia per la protezione dell'ambiente

Al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del mare

Al Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione

CIRCOLARE N. 1/AMB

OGGETTO: Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 durante il regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, introdotto dall'art. 15 del decreto legge 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

P.za Castello, 165
10122 Torino
Tel. 011/4321660
Fax 011/4323848

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, introduce all'art. 15, comma 1, lettera *c)* disposizioni transitorie in materia di verifica di assoggettabilità a VIA, nella parte in cui stabilisce che, fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale con il quale saranno definiti i criteri e le soglie da applicare per l'assoggettamento alla fase di verifica, il relativo procedimento è effettuato a seguito di un esame "caso per caso", condotto su ciascun progetto ricadente nelle categorie progettuali elencate nell'Allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e, conseguentemente, negli allegati B1, B2 e B3 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali già fissate dalla normativa statale e regionale. [1]

In merito, in data 15 gennaio 2015, è stata pubblicata sul "Portale per le Valutazioni ambientali VAS – VIA" del sito internet istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare (sezione: "Comunicazione – La Direzione informa") la "Nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a VIA introdotto dall'art. 15 del d.l. 91/2014", adottata nelle forme dell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 281/1997. [2]

Tale nota esplicativa, tenuto conto della necessità di non ostacolare le attività economiche-produttive e lo sviluppo del territorio, ma bensì di agevolare i proponenti tali attività, afferma che il contesto in cui effettuare l'esame "caso per caso", ai fini dell'eventuale assoggettamento alla fase di verifica della procedura di VIA dei progetti, cosiddetti "sotto-soglia", è quello dei procedimenti autorizzativi inerenti la realizzazione dei medesimi progetti, secondo modalità coerenti con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 (direttiva VIA), nonché tenendo conto delle attribuzioni a livello regionale delle competenze in materia di VIA.

Riguardo, quindi, alle modalità di effettuazione dell'esame "caso per caso", la nota esplicativa indica la possibilità di prevedere il ricorso a modalità di valutazione più snelle, comunque coerenti con la direttiva VIA, al fine di agevolare nella fase transitoria i proponenti e le autorità competenti.

A tal fine, per determinare quando, in assenza di criteri e/o soglie per stabilire in quali casi non è necessario che i progetti degli allegati B1, B2 e B3 alla l.r. 40/1998 siano sottoposti a procedura di VIA (fase di verifica e/o fase di valutazione ex artt. 10 e 12 della l.r. 40/1998), sussistano le condizioni per poter sostenere motivatamente l'assenza o la scarsa significatività

---

[1] Nel merito dei criteri resta confermata la disposizione (art. 4, comma 2, lettera b della l.r. 40/1998) in base alla quale è obbligatorio l'assoggettamento "diretto" alla fase di valutazione per tutti i progetti di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

[2] http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/296

"*Guidance on EIA - Screening*" (2001)[3], predisposta per fornire indirizzi operativi per affrontare la procedura di verifica (*screening*) in accordo con i requisiti della direttiva VIA.

In particolare, la Sezione B.4 della Guida indica come affrontare lo *screening* "caso per caso", attraverso l'utilizzo di liste di controllo (*checklists*) che supportano il processo decisionale e consentono di giungere motivatamente, sulla base dei criteri dell'Allegato III della direttiva VIA, ad una valutazione conclusiva in merito alla sussistenza o meno di effetti ambientali potenzialmente significativi negativi connessi alla realizzazione di uno specifico progetto.

Occorre, quindi, fornire indicazioni operative ai proponenti e alle autorità regionali competenti in materia di VIA (Regione, Città metropolitana di Torino, Province e Comuni) al fine di gestire il regime transitorio in oggetto in modo quanto più possibile omogeneo sul territorio regionale, tenuto conto della necessità di ridurre gli oneri amministrativi connessi ai procedimenti di VIA e gravanti, in particolare, sulle piccole e medie imprese, già fortemente provate dall'attuale congiuntura economica sfavorevole.

Coerentemente con quanto indicato nella più volte citata nota ministeriale, al fine di evitare le pesanti criticità conseguenti all'applicazione del procedimento disciplinato dall'art. 10 della l.r. 40/1998 al di sotto delle soglie legislativamente previste, si ritiene possa essere effettuata sui progetti, cosiddetti "sotto-soglia", una valutazione di *pre-screening* ad opera dell'autorità competente in materia di VIA, contestualizzata nell'ambito dei procedimenti autorizzativi inerenti la realizzazione dei medesimi progetti.

L'autorità titolare del rilascio del provvedimento che consente la realizzazione di un'opera o intervento, cosiddetti "sotto-soglia", nel contesto del procedimento autorizzativo avviato dal proponente, procederà, quindi, alla consultazione dell'autorità competente in materia di VIA per quella determinata tipologia progettuale, per ottenere il pronunciamento in ordine al ricorrere o meno dei presupposti per disporre l'assoggettamento del progetto alla fase di verifica o direttamente alla fase di valutazione della procedura di VIA, reso ai sensi dell'articolo 16 della l. 241/1990.

Tale pronunciamento dell'autorità competente in materia di VIA potrà avvenire partendo dall'esame dei contenuti della lista di controllo (*checklist*) opportunamente compilata dal proponente a partire dalle indicazioni della sopra citata Guida della Commissione europea: "*Guidance on EIA - Screening*".

Al fine di agevolare tale compilazione, si rimanda alla linea guida regionale: "Fase di verifica - Strumenti per l'istruttoria", pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione nella Sezione tematica "Ambiente – Valutazioni ambientali", alla pagina: "Documentazione tecnica e modulistica – Linee guida regionali"[4], che ha tradotto e contestualizzato a livello regionale la citata Guida europea.

Il pronunciamento in ordine alla necessità di attivare sul progetto una procedura di VIA sarà acquisito nella forma dell'espressione di parere in conferenza di servizi o più semplicemente, nel caso in cui non sia previsto lo svolgimento della conferenza, nella forma dell'attività consultiva, ossia attraverso il rilascio di parere in corso di procedimento.

---

[3] http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-guidelines/g-screening-full-text.pdf
[4] http://www.regione.piemonte.it/ambiente/valutazioni_ambientali/documentazione.htm

In tal modo, con l'intento di commisurare gli oneri amministrativi e tecnici alla reale entità del progetto e dei suoi potenziali effetti ambientali secondo criteri di proporzionalità, l'autorità competente, in relazione alla sussistenza o meno di potenziali effetti ambientali significativi, potrà decidere di sottoporre il progetto alla procedura di VIA (fase di verifica o fase di valutazione di cui agli artt. 10 e 12 della l.r. 40/1998), con la conseguente richiesta al proponente di attivare il relativo procedimento di parte, oppure potrà non ritenere necessario che il progetto sia sottoposto alla procedura di VIA, avendo valutato l'assenza di potenziali effetti ambientali significativi negativi.

Con riferimento, infine, alle previsioni di cui all'art. 10, comma 4 della l.r. 40/1998 ed ai connessi casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA di cui all'allegato C alla medesima legge regionale, si sottolinea come gli stessi non possano più essere applicati, per effetto della abrogazione della disposizione di legge statale che ne costituiva il fondamento giuridico; l'art. 6, comma 9 del d.lgs. 152/2006, infatti, laddove consentiva la possibilità da parte delle regioni di prevedere criteri o condizioni di esclusione automatica dalla fase di verifica, non è stato riproposto nella versione riscritta ad opera dell'articolo 15, comma 1, lettera d) del decreto legge 91/2014.

Conseguentemente, per effetto delle nuove disposizioni statali, i progetti elencati nell'allegato C alla l.r. 40/1998 risultano da sottoporre direttamente alla fase di verifica della procedura di VIA, secondo le modalità di cui all'art. 10 della medesima legge regionale.

Sergio CHIAMPARINO

VISTO
L'Assessore all'Ambiente
Alberto Valmaggia